

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 22/3/2017

ALLEGATO B

STATUTO CONTENENTE LE NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITÀ LIMITATA "RIBERAMBIENTE"

**TITOLO I : DENOMINAZIONE - PRINCIPI GENERALI - SEDE -
DOMICILIO SOCI - DURATA DELLA SOCIETÀ - OGGETTO**

Art.1

Costituzione e denominazione

1. E' costituita una società a responsabilità limitata, denominata "RIBERAMBIENTE s.r.l".
2. La società costituita è assoggettata alla attività di direzione e coordinamento da parte dell'unico socio, Comune di Ribera.
3. La società è ad intero capitale pubblico ed è costituita al principale fine di consentire all'unico socio il perseguimento dello scopo avente ad oggetto una gestione economica, efficiente ed efficace dei servizi pubblici locali oggetto di affidamento.
4. Stante la natura e gli scopi della società, alla stessa possono partecipare solo Enti pubblici locali e al solo fine del raggiungimento dell'oggetto sociale.
5. Non è ammessa la partecipazione di soggetti privati né a mezzo della cessione di quote né a mezzo di operazioni di aumento del capitale né, comunque, a mezzo di operazioni societarie, di qualunque natura e specie, in esito alle quali la società venga ad essere partecipata da soggetti privati.
6. La società deve indicare la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Ribera negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo, c.c..

Art.2

Sede

1. La Società ha sede legale ed amministrativa nel territorio del Comune di Ribera, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle imprese.
2. La sede sociale può essere trasferita nell'ambito dello stesso Comune con decisione dell'organo amministrativo mediante semplice dichiarazione all'ufficio del registro delle imprese ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione e transitorie del c.c.
3. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, uffici, stabilimenti e rappresentanze.

Art.3

Durata

1. La Società ha durata sino al 31 dicembre 2099, salvo proroga o scioglimento anticipato da parte dell'Assemblea dei soci.

Art.4

Oggetto sociale e affidamento in house

1. La società ha per oggetto principale la gestione del servizio integrato dei rifiuti, la realizzazione e/o la gestione di impianti connessi al ciclo integrato dei rifiuti, ai sensi e nel rispetto della vigente normativa di settore.

2. In particolare la società svolge i seguenti servizi:

- lo spazzamento e diserbo/scerbamento stradale;
- lo svuotamento dei cestini gettacarte, installati nelle strade e piazze;
- la raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e speciali, come definiti dall'art. 184, comma 2, del D lgs. n° 152/2006 (incluso quelli raccolti in forma differenziata e RUP) prodotti dalle utenze assoggettate all'imposta sui rifiuti, nel rispetto del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, compreso il trasferimento agli impianti di destinazione finale di trattamento o di stoccaggio;
- il ritiro ed il trasporto agli impianti di destinazione finale di trattamento o di stoccaggio dei rifiuti solidi urbani ed assimilati provenienti dalla pulizia dei mercati (rionali, settimanali e/o mensili), il cui conferimento, in contenitori forniti dal gestore, è a cura dei venditori ambulanti;
- il ritiro, se compatibile con le previsioni della gestione complessiva del servizio, o la previsione di un punto di consegna ove depositarli (cassone scarrabile e/o CCR), degli sfalci di potatura (assimilabili ai rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, individuati come rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, lettera e del D. Lgs. n° 152/2006) prodotti dalle utenze assoggettate a TARI, nel rispetto del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, compreso trasporto all'impianto di destinazione finale;
- il lavaggio ad alta pressione delle strade, delle piazze, dei marciapiedi e delle aree utilizzate per lo svolgimento delle attività mercatali (rionali, settimanali e/o mensili);
- il lavaggio ad alta pressione (interno ed esterno), disinfezione e manutenzione dei cassonetti, dei contenitori vari (escluso quelli dati in uso ai privati) e delle attrezzature a servizio della raccolta;
- la raccolta delle siringhe abbandonate e delle carogne animali ritrovate su suolo pubblico e relativo trasporto a destinazione autorizzata;
- la gestione delle strutture e logistica relativi alla fase della raccolta (CCR, isole ecologiche, stazioni di trasferimento, etc.);
- le attività inerenti i servizi di derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, servizi di manutenzione del verde pubblico, la bonifica dei siti inquinati;
- la pulizia delle spiagge.

3. Le attività ed i servizi sopra analiticamente indicati potranno essere affidati alla società in forma diretta, secondo il modello del c.d. "in houseproviding" e, pertanto, senza previa gara, nei limiti e secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia e, in particolare, secondo quanto prescritto dall'art. 192 del D.Lgs 50/2016 .

4. La società dovrà esercitare le suddette attività, secondo il modello "in houseproviding" prevalentemente (sia qualitativamente che quantitativamente) in favore della società partecipante e nell'ambito del territorio di competenza dell'Ente affidante secondo le norme vigenti in materia l'esercizio di attività e servizi in favore di soggetti terzi, ossia diversi dall'Ente affidante; ovvero, al di fuori del territorio di competenza dell'Ente affidante secondo le norme vigenti in materia, potrà essere svolto, previa approvazione da parte dell'Ente affidante, esclusivamente nei limiti in cui essi non rechino in alcun modo pregiudizio allo svolgimento delle attività oggetto di affidamento diretto. Oltre l'ottanta per cento del fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. Il mancato rispetto del limite quantitativo anzi riportato costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del D. Lgs 175/2016. Si applicano, in tal caso le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 16 di detto decreto legislativo.

5. La Società potrà inoltre eseguire ogni altra attività, che risulti attinente o connessa alle attività di cui sopra non prevista dal Piano di intervento iniziale con apposito contratto di servizio.

6. La Società potrà, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico e previa approvazione del Consiglio Comunale, compiere operazioni finanziarie e mobiliari e immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie reali.
7. La Società uniforma tutte le proprie attività, ed in particolar modo quelle svolte in via prevalente nei confronti dell'Ente affidante, ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
8. La Società assicura l'informazione agli utenti e garantisce l'accesso dei cittadini alle notizie inerenti ai servizi gestiti nell'ambito di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti.
9. La società è competente a stipulare le convenzioni con i consorzi di filiera e a riscuotere il contributo dovuto dai medesimi consorzi per le frazioni di raccolta differenziata conferite alle piattaforme Conai, Corepla o altri consorzi di filiera.
10. Per gli affidamenti di concessioni o appalti pubblici si applica l'art. 5, del D.Lgs n. 50/2016 che detta i "Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico".
11. Trattandosi di società a partecipazione pubblica totalitaria:
 - a) l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte del Comune di Ribera è prevista in atti attraverso il presente Statuto sociale, il contratto di servizio, la carta dei servizi e l'assemblea dei soci;
 - b) la società è dotata di strumenti di programmazione, controllo e coinvolgimento del socio, così come previsto nel presente Statuto e nel contratto di servizio;Ai fini della concreta attuazione dei presupposti dell'affidamento in house, sussistono:
 - a) gli indirizzi in atti, come da Statuto e contratto di servizio, poi trasferiti nella carta dei servizi;
 - b) la vigilanza attraverso la nomina dell'amministratore unico dell'organo di controllo;
 - c) i controlli da effettuarsi come da contratto di servizio ed regolamento sul Controllo Analogico;
 - d) gli strumenti di programmazione, controllo e reporting equindi i coinvolgimenti del socio come da Statuto e da contratto di servizio ed regolamento sul Controllo Analogico, per la gestione ed il controllo della società, per il tramite del legale rappresentante.

Art.5

Gestione dei servizi e relativi contratti

1. La gestione dei servizi affidati alla Società dall'Ente affidante viene disciplinata mediante apposito contratto di servizio, che regola le modalità di controllo nei confronti della Società da parte dell'Ente affidante, nel rispetto delle vigenti prescrizioni di legge.
2. L'Ente affidante resta titolare di tutte le competenze stabilite dalle disposizioni di legge, statale e regionale vigenti in materia di organizzazione, programmazione e controllo dei servizi affidati alla Società nonché della predisposizione dei programmi pluriennali degli interventi (ove previsti dalla legge) che la Società dovrà realizzare.

Art. 6

Personale della Società

1. Per l'erogazione dei servizi la società dovrà dotarsi di un organico in coerenza con il Piano di Intervento iniziale.
2. Le unità di personale che transiteranno, in comando o distacco o altre modalità previste dalla legge, alla Società, in applicazione del piano d'intervento di cui all'art. 5, comma 2-ter della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, come introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge regionale 9 gennaio 2013, n. 3, approvato dal competente Assessorato regionale, mantengono il profilo professionale, l'anzianità giuridica ed economica dell'Ente di provenienza.

3. Gli eventuali ulteriori trasferimenti, in comando o distacco o altre modalità previste dalla legge, per la copertura dell'organico dovranno comunque avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. E' previsto l'utilizzo in comando o distacco o altre modalità previste dalla legge, di personale in atto in servizio presso il Comune di Ribera anche per un periodo di tempo determinato.
4. Ai rapporti di lavoro dei dipendenti della società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.
5. Il reclutamento del personale da parte della Società è disposto nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D. Lgs 175/2016. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2 dell'art. 19 del D. Lgs 175/2016, sono nulli.
6. E' fatto divieto di corrispondere ai dirigenti della società, indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.
7. L' amministrazione pubblica socia, tramite il Consiglio Comunale, fissa, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, della società controllata, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25 del D. Lgs 175/2016, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale. La società garantisce il concreto perseguimento degli obiettivi anzi indicati tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.
8. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 19 del D. Lgs 175/2016 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e del Comune socio. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
8. Il Comune socio, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alla società, procede, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili.

TITOLO II: CAPITALE SOCIALE — QUOTE

Art.7

Capitale sociale - Alienazione delle partecipazioni sociali

1. Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila/00€). La sottoscrizione del capitale sociale iniziale da parte del Comune avviene mediante conferimento in denaro alla Società.
2. Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto comunque delle disposizioni normative vigenti in materia.

3. Il patrimonio della società è costituito, oltre che dal capitale sociale, da conferimenti di beni, eventualmente provenienti anche dalla quota parte del patrimonio della SogeirAto Agl S.p.A. in liquidazione, che il Comune potrà rilevare dalla predetta Società.

Art.8

Norme finanziarie in ipotesi di risultati di esercizi negativi e crisi d'impresa della società a partecipazione pubblica

1. In caso di risultati di esercizi negativi si applicano le disposizioni finanziarie di cui all'art. 21 del D. Lgs 175/2016 aventi riflessi diretti sul bilancio dell'amministrazione locale socia.
2. La società a partecipazione pubblica "Riberambiente" s.r.l. è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 14 del D. Lgs 175/2016.

TITOLO III: CONTROLLO ANALOGO

Art.9

Controllo analogo

1. Al fine di garantire l'effettiva sussistenza del requisito del cd. controllo analogo, il presente articolo disciplina le forme di controllo esercitate complessivamente dall'Ente affidante nei confronti della società, e costituisce clausola di riferimento per il rapporto tra Ente affidante e Società.
2. Spettano al Consiglio Comunale dell'Ente affidante i seguenti poteri:
 - a) l'approvazione a titolo autorizzatorio del piano industriale e del piano finanziario di breve e di lungo periodo, del bilancio di previsione annuale e pluriennale (triennale) proposti dall'organo amministrativo (Amministratore unico) da sottoporre ad approvazione definitiva all'Assemblea dei soci e la modifica a detti documenti. L'organo amministrativo è tenuto a presentare all'Ente Affidante il piano industriale e il piano finanziario, il bilancio di esercizio preventivo entro il 30 novembre di ciascun anno. Il piano industriale e il piano finanziario sono approvati a titolo autorizzatorio dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione del piano finanziario della TARI. Il Consiglio Comunale, nel caso in cui ritenga di non approvare i suddetti piani, il bilancio di esercizio e il rendiconto della gestione della società ne indicherà le ragioni all'organo Amministrativo e lo inviterà ad adottare i nuovi piani sulla base di indicazioni vincolanti. L'Organo Amministrativo è tenuto a predisporre detti documenti sulla base delle direttive vincolanti indicate dal Consiglio Comunale e a presentarli a quest'ultimo al fine delle verifiche della loro rispondenza ai provvedimenti suddetti e successiva approvazione definitiva;
 - b) il potere di adottare atti di indirizzo vincolanti per l'Organo Amministrativo della società, ovvero indicare le condizioni in presenza delle quali l'Organo Amministrativo può porre in essere determinate attività ritenute di particolare rilievo da parte dell'Ente Affidante stesso;
 - c) il controllo sulle modalità e condizioni di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, degli impianti di trattamento della raccolta differenziata e dei Centri di Raccolta nonché sulla gestione complessiva della Società stessa;
 - d) la modifica degli «schemi tipo» di contratto di servizio/convenzione di gestione proposti dall'Organo di amministrazione della Società;
 - e) la verifica periodica dell'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio affidato con indicazione dei miglioramenti del servizio da effettuare a seguito delle attività di monitoraggio effettuate da parte del Servizio di Controllo analogo dell'Ente affidatario nei termini indicati dal Regolamento sul controllo analogo;

f) il controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi indicati dal Piano industriale anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità, disponendo al riguardo altresì dei poteri di supervisione e coordinamento, di poteri ispettivi e di informazione;

g) il controllo e l'approvazione a titolo autorizzatorio sulla proposta dell'Organo di amministrazione sul rendiconto annuale di gestione della Società;

h) l'espressione di un parere obbligatorio e vincolante su ogni altro atto, non riguardante nomine e revoche, che il presente statuto o la legge assegna alla competenza dell'Assemblea dei soci.

3. È istituito, presso l'Ente affidante, un apposito Servizio di Controllo analogo. A detto Servizio è affidato:

a. l'esame istruttorio degli atti sottoposti al controllo preventivo e strategico nonché a quello contestuale e posteriore, mediante relazione al Consiglio Comunale dell'Ente Affidante, ai fini dell'adozione, da parte dei rispettivi organi, di eventuali atti di indirizzo vincolanti;

b. la verifica dell'esatta esecuzione da parte del gestore degli atti di indirizzo, segnalando eventuali violazioni per l'adozione dei conseguenti provvedimenti da parte dell'Ente affidante;

c. il potere di effettuare audizioni degli organi della società.

Il Dirigente del Settore competente provvede, con apposite disposizioni interne, all'organizzazione del Servizio per l'espletamento delle funzioni relative al "controllo analogo" sugli atti della Società, così come previsto dal regolamento sul controllo analogo e dallo statuto societario.

4. Il Consiglio Comunale adotta un Regolamento che stabilisce criteri e strumenti attraverso i quali il Comune di Ribera esercita il cosiddetto "controllo analogo" ovvero la funzione di direzione e coordinamento prevista dalla disciplina di cui all'art. 2497 c.c..

5. 2. Nel rispetto della normativa vigente, il socio effettuerà un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi con la modalità previste dal presente Statuto e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore e della normativa comunitaria e nazionale e dal Regolamento di cui al comma precedente.

Art.10

Obblighi della Società ai fini dell'esercizio del controllo

1. Al fine dell'esercizio da parte dell'Ente affidante dei poteri di cui al precedente articolo, la Società ha l'obbligo di far pervenire all'Ente affidante, i documenti richiesti entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della richiesta.

2. L'Ente affidante ha accesso a tutti gli atti della Società nonché all'esercizio di ogni potere ispettivo diretto e concreto al fine dell'esercizio del cd. Controllo analogo.

TITOLO IV: ORGANI DELLA SOCIETA'

Art.11

Organi della Società

1. Sono organi della società:

- l'Assemblea
- l'Amministratore Unico (l'Organo Amministrativo);
- l'Organo di Controllo.

2. Per i profili di responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi della società partecipata si rinvia a quanto disposto dall'art. 12 del D. Lgs 175/2016.

Art. 12

Assemblea con un unico socio

1. Essendo la società costituita inizialmente con un unico socio l'assemblea è composta dal socio unico e dall'organo amministrativo (amministratore unico) che la presiede. I diritti del socio sono esercitati dal Sindaco o da un suo delegato ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D. Lgs 175/2016. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario designato dall'Amministratore unico.. Si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui ai successivi artt. 13 14 e 15.
2. Nel caso in cui il numero dei soci aumenti, durante la vita della società, in seguito a una semplice cessione di quote si applicano le disposizioni di cui agli artt. 13, 14, 15.

Art. 13

Assemblea con più soci

1. L'Assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio italiano.
2. La convocazione dell'assemblea è fatta mediante spedizione a ciascuno dei soci, all'indirizzo risultante dal libro soci di lettera raccomandata, telegramma, telefax o messaggio e-mail o con qualunque altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione, almeno 8 (otto) giorni prima di quello dell'adunanza, indicante il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché gli argomenti all'ordine del giorno.
In caso di mancato rispetto della suddetta procedura di convocazione, l'assemblea sarà valida, comunque riunita, qualora ricorrano i seguenti presupposti:- sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale;
 - tutti gli Amministratori, se nominati, siano presenti od informati della riunione;
 - nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.
3. Ogni socio può farsi rappresentare nell'assemblea da altra persona anche non socia, purché non amministratore o dipendente della società, né dalle società da essa eventualmente controllate, né dagli amministratori o dipendenti di queste, né a professionisti esterni con rapporto di consulenza o rapporti economici in essere con la società. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
4. L'assemblea regolarmente convocata è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dell'intero capitale sociale. L'assemblea delibera, in ogni caso, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dell'intero capitale sociale.
5. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico. L'assemblea provvede inoltre alla nomina del segretario tra i componenti.
Il Presidente dell'assemblea ha pieni poteri per accertare il diritto dei soci a partecipare all'assemblea, per constatare che questa sia legalmente costituita ed atta a deliberare, per dirigere e regolare la discussione.
6. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio che, comunque, dev'essere riportato nel libro delle decisioni dei soci. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno.
Il verbale deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti.

Art.14

Trascrizione delle deliberazioni dell'Assemblea

1. Le decisioni adottate ai sensi del precedente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci a cura dell'organo amministrativo, indicando la data di trascrizione. Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci e i documenti pervenuti alla

società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati quali allegati al libro delle decisioni dei soci.

2. Le deliberazioni dell'assemblea sono immediatamente eseguibili.

Art.15

Attribuzioni e poteri dell'Assemblea

1. L'Assemblea ha le attribuzioni ed i poteri previsti dalla legge (art.2479, comma,c.c.) su tutti gli atti fondamentali della Società. Inoltre e specificatamente l'Assemblea:
- a) determina gli indirizzi programmatici vincolanti anche in relazione a piani di investimento e finanziari, fermo restando quanto previsto dal controllo analogo;
 - b) nomina l'organo di controllo (revisore) determinandone le indennità ed i compensi;
 - c) approva le modifiche dello Statuto e dell'atto costitutivo;
 - d) approva i regolamenti della Società;
 - d) approva il bilancio annuale e pluriennale in coerenza del Piano industriale e del Piano finanziario di breve e lungo periodo e le relative variazioni;
 - e) approva il rendiconto della gestione e la destinazione degli utili;
 - f) approva il Piano Industriale e il Piano finanziario di breve e lungo periodo e le relative variazioni;
 - g) dispone l'aumento o la riduzione del capitale sociale;
 - h) dispone l'emissione di titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del Codice Civile;
 - i) approva l'organigramma aziendale, l'assetto organizzativo e il programma di fabbisogno del personale;
 - l) dispone lo scioglimento anticipato della Società, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
 - m) assume la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - n) provvede alla nomina e la revoca dell'amministratore unico e la determinazione del compenso;
 - o) assume le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art.2487, comma 1, Cod. Civile;
 - p) provvede alla definizione di indirizzi ed istruzioni vincolanti per l'attività dell'organo amministrativo;
 - q) autorizza l'organo amministrativo a compiere le prestazioni a garanzia, le fidejussioni nonché la concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili;
 - r) applica le sanzioni disciplinari ivi compreso il licenziamento su proposta del dirigente generale.

Art.16

L'Amministratore Unico (l'Organo Amministrativo)

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico, nominato dal socio unico ai sensi dell'art. 2449 cod. civ. e dell'art. 11, comma 2, del D. Lgs 175/2016 e in possesso di adeguate e specifiche competenze manageriali adeguatamente comprovatescelto previa selezione pubblica con avviso da pubblicare per una durata non inferiore a 15 giorni consecutivi.

2. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dall'ufficio, colui che si trova nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 c.c., nonché nelle condizioni previste dal D. Lgs. 39/2013 e in ogni caso dalla vigente normativa di settore. L'amministratore unico della società non può essere dipendente dell'amministrazione pubblica controllante.

3. L'Amministratore unico deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

4. L'Amministratore unico dura in carica per il periodo fissato all'atto della nomina non superiore a tre anni. In mancanza di fissazione di un termine, il medesimo dura in carica per un triennio fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla sua nomina.

5. Nel caso che per dimissioni o per altre cause, venga a mancare l'Amministratore, il socio unico provvederà alla nomina di un nuovo amministratore.

6. L'Amministratore è revocabile dal socio in qualunque momento sia venuto meno il rapporto fiduciario.

7. In ogni caso, lo *status*, anche economico, dell'Amministratore unico è interamente assoggettato alle norme previste per le società a partecipazione pubblica e determinato dall'assemblea al momento della nomina. Per la determinazione del compenso si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 11 del D.Lgs 175/2016. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 dell'art. 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito all'Amministratore unico non può essere superiore all'80 per cento dell'indennità spettante ai sensi della vigente normativa al sindaco del Comune di Ribera; tale misura continua ad applicarsi nel caso in cui il decreto di cui al periodo precedente definisca limiti massimi di remunerazione superiori.

8. Si applica all'Amministratore unico il divieto di concorrenza di cui all'art.2390 del codice civile.

9. La rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio spetta all'Amministratore unico.

10. All'Organo di Amministrazione o Amministratore Unico spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e, più segnatamente, la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga più opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali avvalendosi delle professionalità in dotazione alla Società. Restano esclusi dalla sua competenza le materie che, a norma di legge e di questo statuto, sono riservate all'Assemblea.

La gestione amministrativa, finanziaria, tecnica e del Personale della Società è attribuita a un dirigente generale in dotazione alla Società mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo o, in assenza, reclutato all'esterno, anche con posizione part time, avente i seguenti requisiti di professionalità:

a) laurea in discipline tecniche/giuridiche/economiche;

b) esperienza almeno quinquennale, e senza demerito, di Quadro/direzione e/o amministrazione di enti/aziende pubbliche e/o private, ovvero di dirigenza, in posizione di autonomia gestionale ed organizzativa, di settori aziende/enti pubblici e/o privati.

Spettano al dirigente generale tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti che impegnano la Società verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo demandati all'Assemblea o non rientranti tra le funzioni assegnate all'Amministratore unico.

11 Sono attribuiti al dirigente generale tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di programmazione e indirizzo adottati dall'Assemblea dei soci, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti della Società:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla

legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo;

g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

h) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dall'Amministratore unico;

i) la proposta di applicazione delle sanzioni disciplinari ivi compreso il licenziamento da applicarsi da parte dell'Assemblea dei soci.

12. Rientrano nella competenza dell'Amministratore Unico:

a) la formulazione del progetto di bilancio annuale e pluriennale, del Piano industriale e del Piano finanziario di breve e lungo periodo, del rendiconto di gestione e di ogni altro strumento programmatico generale e le variazioni a detti strumenti da sottoporre all'assemblea previa approvazione a titolo autorizzatorio del Consiglio comunale. In particolare il Piano industriale e il Piano finanziario deve contenere:

- la declinazione di obiettivi generali, specifici e misure rispetto all'oggetto sociale;

- le linee guida per il piano di marketing e comunicazione;

- la previsione degli investimenti;

- la previsione del conto economico corredata dei principali indici di struttura economica stimati;

- la previsione finanziaria della gestione;

- la misurabilità e controllabilità quantitativa e qualitativa degli obiettivi fisici, di qualità, economici e finanziari (Piano del Controllo);

b) elaborazione di modifiche statutarie.

13. L'Amministratore unico ha la rappresentanza, anche processuale (ivi compresa la facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie, anche in sede di revocazione e cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti) e assunzione la funzione di datore di lavoro ed assolve ad ogni compito in materia di sicurezza sul lavoro avvalendosi del dirigente generale.

14. Le seguenti materie di competenza dell'Amministratore unico sono soggette alla preventiva autorizzazione del Consiglio Comunale dell'Ente affidante :

a) acquisti, e/o alienazioni di beni immobili;

b) contratti di locazione;

c) accensione di mutui di qualsiasi importo e prestiti bancari;

d) acquisizione e/o cessione di interessenze e/o partecipazioni societarie;

e) rilascio del consenso per iscrizioni ipotecarie sui beni sociali;

f) concessioni di garanzie di qualsiasi genere

15. Ai fini del controllo analogo l'Organo di Amministrazione relaziona semestralmente all'Assemblea sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici nonché sull'andamento della gestione ordinaria e straordinaria della Società.

16. All'organo di amministrazione e di controllo della società in house si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

17. Nel caso in cui non sia presente in organico il dirigente generale le relative funzioni previste dal presente articolo sono espletate dall'Amministratore unico; in tal caso il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito all'Amministratore unico non può essere superiore alla misura massima dell'indennità spettante ai sensi della vigente normativa al sindaco del Comune di Ribera. Nel caso in cui l'amministratore unico assuma anche le funzioni di dirigente generale è esclusa ogni riconoscibilità di rapporto di lavoro subordinato e la conseguente assoggettabilità agli obblighi assicurativi.

Art.17

Organo di controllo

1. L'assemblea, nomina un Organo di controllo, costituito da un solo revisore legale. Il revisore dei conti sarà scelto mediante estrazione a sorte tra i professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel

registro dei revisori legali di cui al Dlgs. n. 39/10, nonché tra gli iscritti all'ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, che abbiano richiesto di partecipare alla procedura di scelta dell'Organo di revisione e che siano in possesso dei requisiti prescritti dalla L.R. Sicilia 11 agosto 2016, n. 17.

2. L'assemblea, all'atto della nomina, determina il compenso da corrispondere dell'Organo di controllo. Il compenso del revisore non può essere superiore al 50 per cento del compenso stabilito per il Presidente del Collegio dei revisori dell'Ente affidante socio unico.

3. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera dell'assemblea.

4. Si applicano per quanto non disciplinato, le disposizioni di cui decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

TITOLO V: BILANCIO E UTILI

Art.18

Bilancio e utili

1. Gli esercizi sociali iniziano il giorno 1 (uno) gennaio e si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; l'organo amministrativo forma il bilancio a norma di legge.

2. Il bilancio deve essere presentato al socio unico mediante deposito presso la sede sociale di una copia firmata dall'amministratore, corredata delle relazioni previste dalla legge, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze relative all'oggetto e alla struttura della società lo richiedano.

3. Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il cinque per cento per la riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti al socio, salvo che l'Assemblea deliberi speciali prelievi a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di rinviarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

TITOLO VI. NORME FINALI

Art.19

Scioglimento della Società

1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.

2. Il socio determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, inviando la documentazione relativa, almeno quindici giorni prima, all'Ente affidante ai sensi del presente Statuto.

3. All'atto dello scioglimento, il patrimonio concesso in uso o in gestione alla società ritorna immediatamente nella disponibilità dei proprietari.

4. La società, previa eliminazione della causa di scioglimento, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, con deliberazione del socio, previo parere all'Ente affidante.

Art. 20

Partecipazione ed informazioni

1. La società governa il servizio gestione rifiuti sulla base di principi e regole che garantiscano la trasparenza degli atti, l'accesso pubblico alle informazioni aziendali e i poteri della cittadinanza di osservazione e proposta di modifica in merito agli atti di gestione aziendale.

2. La società è tenuta a promuovere ogni possibile forma di partecipazione consultiva, propositiva e

di controllo dei cittadini in ordine al funzionamento e all'erogazione del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani. L'azienda promuove altresì, insieme alle scuole cittadine, corsi di alfabetizzazione ecologica per utenti e lavoratori del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani.

3. Per i fini di cui al precedente comma, l'azienda:

a) deve assicurare che ai reclami degli utenti sia data risposta ai sensi di legge;

b) prende in considerazione proposte presentate da associazioni, movimenti o gruppi di cittadini e di utenti;

c) cura i rapporti con le istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, mediante incontri, visite guidate e predisposizione di materiale didattico, inerente la gestione dei propri servizi.

4. Per l'attuazione delle attività di cui ai commi precedenti verrà incluso nel bilancio preventivo apposito stanziamento.

Art. 21

Clausola arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale della circoscrizione ove ha sede la società, su istanza della parte più diligente.

2. La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro, il quale deciderà secondo equità in via irrituale, disponendo altresì sulle spese.

Art.22

Trasparenza

Le società a controllo pubblico "Riberambiente" s.r.l. assicura il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Art.23

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti.